Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1995

recante applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/467/CE)

(GU L 268 del 10.11.1995, pag. 29)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001	L 209	33	2.8.2001
►**M2**	Decisione 2002/592/CE della Commissione del 15 luglio 2002	L 192	57	20.7.2002
►**M3**	Decisione 2010/679/UE della Commissione dell'8 novembre 2010	L 292	55	10.11.2010

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1995

recante applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/467/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ([1]), modificata dalla direttiva 93/68/CEE ([2]), in particolare l'articolo 13,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE prevede due diverse procedure per l'attestato di conformità di un prodotto; che l'articolo 13, paragrafo 4 prevede che la Commissione, previa consultazione del comitato permanente sulla costruzione, scelga la procedura ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 sopra menzionato per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti;

considerando che questa scelta tra le due procedure deve essere specificata secondo i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 prevede che, per ciascuna procedura, la Commissione scelga «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che pertanto, per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti, è necessario per un attestato di conformità un sistema di controllo della produzione applicato dalla fabbrica, sotto la responsabilità del fabbricante, oppure, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei diversi criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, è necessario per prodotti particolari l'intervento di un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specifiche tecniche; che pertanto è opportuno adottare la definizione di prodotti o gruppi di prodotti quale usata nei mandati e nelle specifiche tecniche;

considerando che si deve tener conto del fatto che le due procedure contemplate dall'articolo 13, paragrafo 3 sono descritte nei particolari all'allegato III della direttiva 89/106/CEE; che pertanto è necessario specificare esattamente i metodi di attuazione delle due procedure, in congiunzione con l'allegato III per ciascun prodotto o gruppo di prodotti in quanto l'allegato III conferisce una preferenza a taluni sistemi;

([1]) GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.
([2]) GU n. L 220 del 31.8.1993, pag. 1.

▼B

considerando che la procedura specificata all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) corrisponde ai sistemi dell'allegato III, punto 2, ii), possibilità 1 senza sorveglianza permanente, possibilità 2 e 3 e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi dell'allegato III, punto 2, i) e ii), possibilità 1 con sorveglianza permanente;

considerando che, come prescritto dall'articolo 13 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, è stato consultato il comitato permanente sulla costruzione che ha fornito parere favorevole il 27 settembre 1995,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prodotti e i gruppi di prodotti menzionati nell'allegato 1 ricevono l'attestato di conformità in base ad una procedura secondo cui il fabbricante dispone sotto la sua unica responsabilità di un sistema di controllo della produzione appicato dalla fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle pertinenti specifiche tecniche.

Articolo 2

I prodotti particolari menzionati nell'allegato 2 ricevono un attestato di conformità in base ad una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione applicato dalla fabbrica a cura del fabbricante, interviene un organismo di certificazione riconosciuto nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedura per l'attestato di conformità di cui all'allegato 3 è indicata nei mandati per le norme.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO 1

— Camini, condotti e prodotti specifici: comignoli.

— Prodotti a base di gesso: cartongessi, blocchi, elementi per soffitti e gesso da intonaco, inclusi i principali elementi accessori, diversi da quelli menzionati nell'allegato 2.

— Appoggi strutturali: tutti i tipi di appoggi strutturali destinati ad edifici e opere di costruzione dove i requisiti per singoli appoggi non sono critici [1].

[1] «Non critici» nel senso che tali requisiti, in caso di cedimento dell'appoggio e in circostanze normali, non devono consentire che le opere o parti di esse si trovino in uno stato che vada oltre quello considerato di servizio e di limite ultimo.

▼B

ALLEGATO 2

— Camini, condotti e prodotti specifici: camini a sistema (elementi con altezza interpiano), rivestimenti del condotto (elementi o blocchi), camini ramificati (elementi o blocchi), blocchi da camino a parete singola, sistemi di camini autoportanti e camini supportati.

— ►M1 Cartongesso e elementi per soffitti a strati composti di spessore sottile, pannelli di gesso fibroso e pannelli composti, inclusi i relativi elementi accessori, classificati nelle classi A1 ([1]), A2 ([1]), B ([1]), C ([1]), da usare per pareti, soffitti o loro rivestimenti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco. ◄

— Appoggi strutturali: tutti i tipi di appoggi strutturali destinati ad edifici e opere da costruzione dove i requisiti per singoli appoggi sono critici ([2]).

([1]) Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico).

([2]) «Critici» nel senso che tali requisiti, in caso di cedimento dell'appoggio, possono consentire che le opere o parti di esse si trovino in uno stato che va oltre quello considerato di servizio e di limite ultimo.

▼B

ALLEGATO 3

GRUPPO DI PRODOTTI:

CAMINI, CONDOTTI E PRODOTTI SPECIFICI (1/1)

Sistemi di attestato di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i) (Reazione al fuoco) (1)	Sistema di attestato di conformità
Camini a sistema (elementi con altezza interpiano), rivestimenti del condotto (elementi e blocchi), camini ramificati (elementi o blocchi), blocchi da camino a parete singola, sistemi di camini autoportanti e camini supportati	Camini	►**M1** qualsiasi ◄	2 + (2)
comignoli	Camini	►**M1** qualsiasi ◄	4 (3)
▼**M3** Camini a sistema (elementi con altezza interpiano), rivestimenti del condotto (elementi o blocchi), camini ramificati (elementi o blocchi), blocchi da camino a parete singola, sistemi di camini autoportanti, camini supportati, comignoli	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	(A1, A2, B, C) (*)	1
		(A1, A2, B, C) (**), D, E	3
		(da A1 a E) (***), F	4

▼B

(1) Per la reazione al fuoco, vedi ►**M1** decisione 2000/147/CE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14) ◄.

(2) Sistema 2 +: vedi direttiva sui prodotti da costruzione allegato (CPD) III. 2. (ii), prima possibilità, compresa la certificazione del controllo di produzione applicato dalla fabbrica da parte di un organismo riconosciuto sulla base di una continua sorveglianza, della valutazione e dell'approvazione.

(3) Sistema 4: vedi direttiva sui prodotti da costruzione CPD allegato III punto 2. (ii), terza possibilità.

►**M3** Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2 i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove eseguite su campioni.
Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2 ii), della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità.
Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2 ii), della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità.

(*) Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di materiali ignifughi o una limitazione del materiale organico).

(**) Prodotti/materiali non inclusi nella nota *.

(***) Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali della classe A1, a norma della decisione 96/603/CE della Commissione, GU L 267 del 19.10.1996, pag. 23). ◄

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (vedi articolo 2.1 del CPD e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

▼B

GRUPPO DI PRODOTTI:

PRODOTTI A BASE DI GESSO (1/4)

Sistemi di attestato di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i) (Reazione al fuoco di materia incorporati) (1)	Sistema di attestato di conformità
Cartongesso ed elementi per soffitto a strati composti di spessore sottile, pannelli di gesso fibroso ►**M2** , forme per intonaco in gesso fibroso ◄ e pannelli composti (stratificati) nei quali il materiale incorporato si trova su un lato che può essere esposto al fuoco, inclusi i principali elementi accessori	pareti, partizioni o soffitti (o i loro rivestimenti) soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	►**M1** A1 (2), A2 (2), B (2), C (2) ◄ ►**M1** A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E ◄ (A1 — E) (7), F	1 (4) 3 (5) 4 (6)

(1) Per la reazione al fuoco, cfr. ►**M1** decisione 2000/147/CE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14) ◄.
(2) ►**M1** Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione, comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico) ◄.
(3) ►**M1** Prodotti/materiali non inclusi nella nota (2) ◄.
(4) Sistema 1: vedi CPD, allegato III punto 2 (i) senza prove di controllo di campioni.
(5) Sistema 3: vedi CPD, allegato III punto 2 (ii), seconda possibilità.
(6) Sistema 4: vedi CPD, allegato III punto 2 (ii), terza possibilità.
►**M1** (7) Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione). ◄

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2.1 del CPD e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI:

PRODOTTI A BASE DI GESSO (2/4)

Sistemi di attestato di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i) (Resistenza al fuoco)	Sistema di attestato di conformità
Cartongesso, blocchi, elementi per soffitti e gesso da intonaco ►**M2** , forme per intonaco in gesso fibroso ◄, inclusi i principali elementi accessori	pareti, partizioni o soffitti, come pertinente, per la protezione dal fuoco di elementi strutturali e/o compartimentazione negli edifici	qualsiasi	3 (1)

(1) Sistema 3: vedi CPD allegato III punto 2. (ii), seconda possibilità.

▼B

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2.1 del CPD e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI:

PRODOTTI A BASE DI GESSO (3/4)

Sistemi di attestato di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestato di conformità
Cartongessi, inclusi i principali elementi accessori	per indurire i telai in legno dei muri resistenti al vento o le strutture in legno del tetto	—	3 ([1])

([1]) Sistema 3: vedi CPD allegato III punto 2. (ii), seconda possibilità.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2.1 del CPD e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI:

PRODOTTI A BASE DI GESSO (4/4)

Sistemi di attestato di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestato di conformità
Cartongesso, blocchi, elementi per soffitto e intonaci ►M2 , forme per intonaco in gesso fibroso ◄, inclusi i principali elementi accessori	pareti, partizioni o soffitti, come pertinente, in situazioni e usi non menzionati in (1/4), (2/4) o (3/4)	—	4 ([1])

([1]) Sistema 4: vedi CPD allegato III punto 2. (ii), terza possibilità.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2.1 del CPD e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

▼B

GRUPPO DI PRODOTTI:

APPOGGI STRUTTURALI (1/1)

Sistemi di attestato di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestato di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i)	Sistema di attestato di conformità
Appoggi strutturali	edifici e opere da costruzione dove i requisiti per singoli appoggi sono critici ([1])		1 ([3])
	edifici e opere da costruzione dove i requisiti per singoli appoggi non sono critici ([2])		3 ([4])

([1]) «Non critici» nel senso che tali requisiti, in caso di cedimento dell'appoggio e in circostanze normali, non devono consentire che le opere o parti di esse si trovino in uno stato che vada oltre quello considerato di servizio e di limite ultimo.
([2]) «Critici» nel senso che tali requisiti, in caso di cedimento dell'appoggio, possono consentire che le opere o parti di esse si trovino in uno stato che va oltre quello considerato di agibilità e di limite ultimo.
([3]) Sistema 1: vedi CPD allegato III punto 2. (i), senza prove di controllo di campioni.
([4]) Sistema 3: vedi CPD allegato III punto 2. (ii), seconda possibilità.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2.1 del CPD e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.